

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1791 del 09/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata a NUOVA SIDER s.r.l. per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1834 del 09/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 intestata a NUOVA SIDER s.r.l. per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19.**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135;

**Considerato** che la stessa è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 con Atto Prot. Com.le 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/2017, rilasciata dal SUAP in data 21/06/2017 con atto Prot. Com.le 52683;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 25/01/2019, acquisita al Prot. Com.le 7354 e da Arpae al PG/2019/15130 del 29/01/2019, da NUOVA SIDER s.r.l., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 17911 del 26/02/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/32260, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che in data 28/02/2019 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2019/34858 del 04/03/2019;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 30365 del 05/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/58864, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività sita in via G. Ansaldo, 19 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 08/04/2019, con il quale viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVA SIDER s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlì, Via G. Ansaldo n. 19"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/02/2016 con atto Prot. Com.le 18135, **sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera" all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/17, rilasciata dal SUAP in data 21/06/17 prot. n. 52683.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- il convogliamento ad un unico nuovo camino denominato N.5 "Aspirazione pantografo taglio plasma Tama 1 e Tama 2" delle emissioni autorizzate N.5 "Aspirazione pantografo taglio plasma Tama 1" e N.6 "Aspirazione pantografo taglio plasma Tama 2", derivanti dallo stesso impianto di taglio al plasma ad alta definizione elettrica azoto + ossigeno, mantenendo in funzione gli impianti di abbattimento esistenti (n. 2 filtri a cartucce dotati di pressostato differenziale) che lavoreranno in parallelo. Sarà installato un nuovo ventilatore avente portata nominale pari a 18.000 Nmc/h, superiore a quella complessivamente autorizzata di 17.000 Nmc/h (8.500 Nmc/h per ciascuna emissione);
- l'aumento del valore di portata della emissione autorizzata N.7 "Aspirazione taglio laser Phoenix" da 5.000 Nmc/h a 8.500 Nmc/h e la sostituzione del filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale con uno analogo ma di dimensioni maggiori.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, alla luce di quanto richiesto dalla Ditta, ha svolto le seguenti valutazioni:

- emissione N.5 "Aspirazione n.1 pantografo taglio plasma - Tama 1 + Tama2" - preso atto che l'unificazione delle emissioni esistenti N.5 e N.6 comporterà un contenuto aumento del valore di portata complessivamente autorizzata, rimanendo invariati l'attività svolta (quantitativi di materiali sottoposti a taglio, modalità e tempi di svolgimento della attività di taglio), la macchina per il taglio al plasma utilizzata e i sistemi di abbattimento adottati Tama1 + Tama2, si ritiene di confermare i valori limiti e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione, ovvero:
  - valori limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "Polveri", 20 mg/Nmc per l'inquinante "Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub>" e 10 mg/Nmc per l'inquinante "Monossido di Carbonio";
  - l'obbligo di monitoraggio con periodicità almeno annuale per gli inquinanti "Ossidi di azoto" e "Monossido di carbonio";
  - il monitoraggio periodico dell'inquinante "Polveri" è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati su apposito registro.

Al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito della modifica, entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio della emissione inerente tutti gli inquinanti per i quali è fissato un valore limite;

- emissione N.7 "Aspirazione taglio laser Phoenix" - la Ditta ha dichiarato che l'incremento del valore di portata si rende necessario "per migliorare la captazione e asportazione dei fumi generati dalla macchina di taglio ai fini della tutela dell'igiene del lavoro e della pulizia della superficie dei manufatti tagliati. Per alcune lavorazioni, ora sospese, le caratteristiche di aspirazione non garantiscono gli aspetti di igiene richiesti per sporcamento da polveri (fumi di taglio) dei pezzi tagliati". Considerato che il sistema di abbattimento verrà adeguato al nuovo valore di portata, e che resteranno invariati l'attività svolta (quantitativi di materiali sottoposti a taglio, modalità e tempi di svolgimento della attività di taglio), e il macchinario utilizzato, si ritiene di confermare i valori limiti e le prescrizioni riportati nella precedente autorizzazione, ovvero:
  - valori limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "Polveri", 20 mg/Nmc per l'inquinante "Ossidi di Azoto espressi come NO<sub>2</sub>" e 10 mg/Nmc per l'inquinante "Monossido di Carbonio";
  - l'obbligo di monitoraggio con periodicità almeno annuale per gli inquinanti "Ossidi di azoto" e "Monossido di carbonio";
  - il monitoraggio periodico dell'inquinante "Polveri" è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate su apposito registro.

Al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito della modifica, entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio della emissione inerente tutti gli inquinanti per i quali è fissato un valore limite;

- per quanto non espressamente modificato, si rimanda ai valori limite, prescrizioni e motivazioni contenuti nella precedente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta e delle valutazioni sopra riportate, non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Arpa e sulle modifiche in oggetto, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa e.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha altresì ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione sulle modifiche in oggetto, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpa e S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-354 del 24/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 29/02/2016 prot. n. 18135, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5001 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP in data 20/12/2016 prot. n. 107645;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2822 del 01/06/17, rilasciata dal SUAP in data 21/06/17 prot. n. 52683,

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì

25/01/2019 P.G.N. 7354, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**ET1 CALDAIA RISCALDAMENTO REPARTI** (653 kW, a metano)

**ET2 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI** (59,3 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione lamiere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

#### EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO, CARTEGGIATURA E SALDATURA - SIDEROS 12

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 2 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER FIBRA - TRUMPS

Impianto di abbattimento: filtro a n. 10 pannelli + pressostato differenziale

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 3 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER CO<sub>2</sub> - TRUMPS

Impianto di abbattimento: filtro a n. 8 pannelli + pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 4 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO OSSITAGLIO - SIDEROS 9

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce+ pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 5 – ASPIRAZIONE PANTOGRAFO TAGLIO PLASMA - TAMA1 +TAMA2

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a cartucce+ pressostati differenziali

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE N. 7 – ASPIRAZIONE TAGLIO LASER PHOENIX

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni N. 5 e 7**, a seguito della realizzazione delle modifiche oggetto del presente aggiornamento, con riferimento a tutti gli inquinanti per i quali è stabilito un valore limite. **Entro un mese** dalla data del

controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.

4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 7** (solo per gli inquinanti "Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>" e "Monossido di carbonio") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
5. Il monitoraggio analitico periodico annuale per l'inquinante "Polveri" alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 7** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 6. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5 e 7**, così come richiesto al precedente punto 5.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**